

**ATTO N. ORD 623** DEL 15/09/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 347

# ORDINANZA DI VIABILITÀ

### DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI **DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 46 "di Frassinetto" dal km 5+150 al km 5+700 Proroga Ordinanza n. 489 del 13/08/2025 di regolamentazione della circolazione stradale con senso unico alternato semaforizzato e regolato a vista ( (Prog. n. 811/2020 " PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERED'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALIDEL SERVIZIO VIABILITÀ 1. ANNO 2023" – NORDEX SrL)

### IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- I lavori (progetto n. 811del 2020) " PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E FORNITURA E POSA DI BARRIERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALIDEL SERVIZIO VIABILITÀ 1. ANNO 2023" sono stati affidati dalla Città Metropolitana di Torino all'impresa R.T.I. CADEL SCARL / ACME S.r.l.,
- al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza, la Ditta Sub-appaltatrice NORDEX S.R.L., ha richiesto Proroga dell' Ordinanza n. 489 del 13/08/2025 per la regolamentazione della circolazione stradale, lungo il tratto della S.P. n. 46 "di Frassinetto" oggetto di intervento, dal giorno 19/09/2025 al giorno 03/10/2025;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o a vista la S.P. n. 46 "di Frassinetto" dal km 5+150 al km 5+700, in territorio del Comune di Pont Canavese, dal giorno giorno 19/09/2025 al giorno 03/10/2025 per l'intera giornata di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 3 Ing. Renato Perra.

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto la dichiarazione di insussitenza di conflitto di



interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti, rispetto al processo ordinanze stradali.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 75/2024 del 19/12/2024;

#### Visti:

- l'art. 5 c. 3 e l'art. 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) e b) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10/07/2002, "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 22/01/2019, "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 01/07/2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07/04/2014 n. 56, il quale dispone che dal 01/01/2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

### **ORDINA**

la regolamentazione della circolazione stradale mediante *limite di velocità a 30 km/h, del divieto di sorpasso* e di sosta per tutti i veicoli e di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico o a vista la S.P. n. 46 "di Frassinetto" dal km 5+150 al km 5+700, in territorio del Comune di Pont Canavese, dal giorno 19/09/2025 al giorno 03/10/2025 per l'intera giornata di tutti i giorni e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti individuati per il presente cantiere sono:



- il Committente/Concessionario :Città Metropolitana di Torino;
- Il Direttore dei Lavori :Ing. Graziano Magnino;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione : Ing. Andrea Olivetti;
- la ditta appaltatrice dei lavori RTI CADEL SCARL / ACME S.R.L.
- la ditta subappaltatrice dei lavori NORDEX S.R.L., il Responsabile di cantiere/preposto (secondo D.Lgs. 81/2008) per l'impresa è l'Arch. Crosetto Massimiliano, Cell 338/5261296;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e si devono adottare i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22/01/2019, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori, resta responsabile del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna(o se istituito anche dell'eventuale percorso alternativo), prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonchè della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità (compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata). Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell'istruttoria la permanenza dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente delle Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

****************************
*******

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,



## DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Torino, 15/09/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1) Firmato digitalmente da Matteo Tizzani